

Trasmissione Tramite pec:

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Egredi Presidenti,
Egredi Consiglieri,

a fronte della richiesta della Rete delle Professioni Tecniche, con nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato il quesito posto, anche con il conforto del documento del 14/09/2021 del Servizio Studio della Camera dei deputati (paragrafo "Proroga della validità di atti e documenti"), e ha confermato che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l'attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*

Ciò premesso, anche *i quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio* in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2020) *mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022).*

Cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"

Allegati:

- Nota VVF DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021
- Documento del Servizio Studio della Camera dei Deputati (14/09/2021)